



Ordine Interprovinciale dei Farmacisti
di Bari e Barletta-Andria-Trani

Prot.n. 201302512

Bari, 12 settembre 2013

AI SIGG.

TITOLARI E DIRETTORI DI FARMACIA DELLA
PROVINCIA DI BARI E BARLETTA-ANDRIA-TRANI
LORO SEDI

DISPENSAZIONE FARMACI IN ASSENZA DI PRESCRIZIONE MEDICA

Pervengono a quest'Ordine numerose comunicazioni da parte della classe medica volte a segnalare la dispensazione in farmacia di specialità medicinali in assenza della prescritta ricetta.

In taluni casi la dispensazione riguarderebbe specialità medicinali assoggettate a nota limitativa con l'impegno di regolare successivamente la cessione del medicinale con presentazione di ricetta del SSN (la cosiddetta "anticipazione"), sostituendosi al medico nella diagnosi e nella prescrizione terapeutica.

Le indicazioni fornite e l'impegno assunto dal farmacista determinano di fatto la pretesa da parte del paziente di ricevere dal medico la trascrizione a carico del SSSN del farmaco anticipato in farmacia.

A tal riguardo si rende necessario evidenziare che l'applicazione delle note limitative rientra nelle competenze del medico prescrittore e che le stesse rappresentano uno strumento regolatorio volto a definire gli ambiti di rimborsabilità dei farmaci in relazione alla patologia del paziente.

La prescrizione e il controllo posologico di tutti i medicinali sottoposti a prescrizione medica e, in particolare, dei farmaci assoggettati a nota limitativa, rimane, quindi, un atto professionale di esclusiva competenza medica e, pertanto, la dispensazione da parte del farmacista è inderogabilmente soggetta a presentazione di regolare ricetta.

Il farmacista che contravviene alle suddette disposizioni assume un comportamento espressamente vietato, come può leggersi sul retro della ricetta a lettura ottica del SSN, e commette altresì il reato di esercizio abusivo della professione medica (art. 348 Codice Penale) punito con la reclusione fino a sei mesi e la multa fino a € 516,46.

Si ricorda infine che la consegna di un medicinale in assenza della prevista ricetta medica è oggetto di procedimento disciplinare ai sensi dell'art. 24 del Codice Deontologico.

Alla luce di quanto esposto, si invitano i titolari e i direttori di farmacia al più scrupoloso rispetto dei vincoli imposti dalla legge, fornendo anche adeguata informazione ai loro collaboratori iscritti all'Albo.

Cordiali saluti.

Il Presidente
Sen. Dr. Luigi D'Ambrosio Lettieri

